

CONVENZIONE QUADRO
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
E
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra:

l'Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominata "Università", con sede in Via Ostiense n. 159, codice fiscale n.04400441004, rappresentata dal Rettore, Prof. Mario Panizza, ivi domiciliato per la carica

E

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in prosieguo denominata "Autorità", codice fiscale n. 95011660636, con sede in Napoli, Centro direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, in persona del Presidente, Prof. Angelo Marcello Cardani,

PREMESSO CHE

l'Autorità e l'Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere una convenzione quadro pluriennale volta ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni nell'area economica, giuridica e sociologica;

le singole collaborazioni, nei diversi settori delle comunicazioni, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni;

PREMESSO INOLTRE CHE

presso le strutture dell'Università operano gruppi che svolgono attività nei settori delle comunicazioni e hanno maturato vaste esperienze nel campo degli studi teorici ed empirici relativi agli aspetti economici, giuridici e sociologici di tali settori;

L'Università svolge, inoltre, un'attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree ed è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi, nonché alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

L'Autorità, anche al fine di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati, svolge attività e studi con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni;

L'Autorità intende attivare tirocini rivolti a giovani laureandi finalizzati alla formazione di competenze specifiche nei diversi segmenti delle comunicazioni;

L'Autorità intende incentivare l'organizzazione di conferenze, congressi e corsi di approfondimento, anche mettendo a disposizione locali e strutture proprie o ricorrendo a locali presso le sedi delle istituzioni convenzionate, al fine di concorrere alla diffusione nel Paese di una cultura avanzata nel settore delle comunicazioni;

L'Autorità ha interesse, altresì, a instaurare forme di collaborazione con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca per lo svolgimento di attività di studio e ricerca su tematiche afferenti le proprie attività istituzionali a carattere interdisciplinare, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, europee e internazionali, al fine di adottare regolamentazioni strumentali allo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione quadro.

ARTICOLO 2

SCOPO DELLA CONVENZIONE QUADRO

La presente convenzione quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione scientifica e di iniziative di carattere formativo, come di seguito specificate.

ARTICOLO 3

TIROCINI

L'Autorità e l'Università possono concordare l'attivazione di tirocini di durata non superiore a un semestre, destinati a favorire la formazione e l'esperienza pratica di giovani laureandi individuati dall'Università, previa selezione dei docenti per individuare i più meritevoli sulla base dell'assegnazione della tesi di laurea su temi di interesse per l'Autorità e, successivamente, ammessi a svolgere il periodo di formazione previa valutazione insindacabile dell'Autorità. Il periodo di tirocinio verrà svolto presso gli uffici dell'Autorità nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti e in conformità alle Linee Guida adottate dall'Autorità.

Il tirocinio non dovrà comportare oneri economici per l'Autorità. A conclusione del tirocinio, l'Autorità rilascerà un attestato relativo alle attività svolte dal tirocinante.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

L'Autorità e l'Università possono svolgere attività di studio e ricerca, su temi proposti dall'Autorità o dall'Università, incentrate sui risvolti pratico-applicativi delle attività istituzionali condotte dall'Autorità e in assenza di oneri economici in capo a quest'ultima. La presente convenzione prevede altresì la possibilità di istituire gruppi di lavoro permanenti formati da rappresentanti dell'Autorità e dell'Università, destinati a promuovere, attraverso incontri di studio, il dibattito interdisciplinare tra rappresentanti del mondo accademico, delle Autorità indipendenti, delle imprese, e dei consumatori.

ARTICOLO 5

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI FORMATIVI

L'Autorità e l'Università possono organizzare attività congiunte di formazione, convegni, tavole rotonde e seminari coinvolgendo esperti provenienti dal settore delle comunicazioni.

Le attività di formazione potranno essere rivolte al personale dell'Autorità, o destinate alla formazione di laureandi.

Le attività potranno altresì assumere carattere pubblico.

Le iniziative didattiche e seminariali congiunte potranno prevedere la possibilità di rilascio del patrocinio gratuito da parte dell'Autorità e la previsione dell'utilizzo delle aule dell'Università a titolo gratuito da parte dell'Autorità, la registrazione audio dell'evento, nonché la pubblicazione dei relativi atti.

Al di fuori delle condizioni previste dalla presente convenzione quadro, è fatta salva la possibilità per l'Università di richiedere il rilascio del patrocinio gratuito da parte dell'Autorità e di organizzare singole iniziative con il contributo dell'Autorità.

ARTICOLO 6 PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE

Al fine di programmare i lavori e di verificare l'attuazione della presente convenzione è costituita una Commissione di programmazione composta da due rappresentanti del Servizio Economico-statistico e da due delegati del Rettore con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità. In particolare, la Commissione provvede a:

- promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;
- predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse comune, un programma annuale delle attività concordate;
- verificare l'attuazione della convenzione nonché i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra i due enti.

La Commissione si riunisce su convocazione di una delle parti ogni qualvolta sia ritenuto necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 7 ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione quadro entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

ARTICOLO 8 DURATA, PROROGA, RECESSO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione quadro avrà durata di tre (3) anni dalla data in cui diverrà operativa e potrà essere prorogata ogni volta per un periodo di tre (3) anni previa notifica di una delle parti circa l'intenzione di prolungarne gli effetti.

Ciascuna delle parti può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte. Ogni modifica della presente convenzione richiede l'approvazione scritta di entrambe le parti.

ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Autorità e l'Università si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL RETTORE
Mario Panizza